

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 6007/1366pf07-08/AM/ma del 2.4.2009).**

**(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 6018/1471pf07-08/AM/ma del 2.4.2009).**

**(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 6024/1470pf07-08/AM/ma del 2.4.2009).**

Visti i deferimenti del Procuratore Federale disposti tutti in data 2.4.2009 nei confronti di:

- Sig. Vito Luigi Blasi, per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS e 28 Statuto L.P.S.C., in relazione a quanto previsto nel C.U. N°. 2/C del 2.7.2007 della Lega Professionisti Serie C;
- La Società Taranto Sport Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

Preliminarmente la Commissione, rilevata la connessione soggettiva e oggettiva dei tre procedimenti, ritiene di disporre la riunione.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Vito Luigi Blasi e la Società Taranto Sport Srl, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' artt. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, CGS (“pena base per il Sig. Vito Luigi Blasi, sanzione dell'ammenda di € 6.000,00, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS ad € 4000,00 di ammenda”); (“pena base per la Società Taranto Sport Srl, sanzione dell'ammenda di € 6.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS ad € 4.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo

grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) al Sig. Vito Luigi Blasi e dell'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) alla Società Taranto Sport Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELANGELO CIMAGLIA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 8407/1265pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).**

### **Il Deferimento.**

Con provvedimento del 19 giugno 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Cimaglia Michelangelo, quale Amministratore Delegato e Legale rappresentante della società Taranto Sport Srl, e la società Taranto Sport Srl; per rispondere il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. B) paragrafo IV delle NOIF, in relazione all'art. 8, co. 5, del CGS e dall'art. 90, co. 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008, mentre la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante, in relazione alla nota con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato di aver riscontrato che la suddetta Società non ha documentato, entro il termine del 31 marzo 2009, il pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008, così come previsto dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI delle NOIF. In special modo la Lega Nazionale Professionisti, in data 6 maggio 2009, ha comunicato alla Co.Vi.So.C. che la suddetta Società non ha effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità sopra meglio indicate.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione della inibizione di 1 mese per il Sig. Michelangelo Cimaglia e la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per la Società Taranto Calcio Srl.

Per la Società e per il Sig. Cimaglia è comparso il Direttore Generale Dr. Iodice Giuseppe, il quale riportandosi alla memoria depositata nei termini assegnati, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la Co.Vi.So.C. ha rilevato il mancato pagamento da parte della Taranto Sport Srl degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008.

La documentazione in atti dimostra altresì che la Società Taranto Sport Srl non solo non ha documentato, nei termini normativamente previsti, cioè entro il 31.3.2009, l'avvenuto pagamento delle suddette mensilità, ma non ha neppure fornito alcuna prova di aver fatto quanto possibile per provvedere al pagamento.

La tesi difensiva non può essere condivisa da questa Commissione, in quanto infondata. Proprio la memoria difensiva, confermando il mancato pagamento nei termini previsti dalla vigente normativa, contiene l'ammissione della irregolarità contestata; né la società deferita può addurre a propria discolpa l'irreperibilità dei propri tesserati, poiché tale circostanza, anche se provata, non rappresenta causa di impossibilità di adempiere.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione di 1 (uno) mese al Sig. Michelangelo Cimaglia e dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla società Taranto Sport Srl.

### **(348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D'AGOSTINO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' GIULIANOVA CALCIO Srl (nota n. 8402/1266pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'ammenda di € 10.000,00 in danno del Giulianova Calcio Srl e dell'inibizione di mesi uno in danno del Sig. Dario D'Agostino, dato atto della mancata presenza dei soggetti deferiti, pur ritualmente convocati

### **Il Deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Dario D'Agostino, amministratore delegato e legale rappresentante della Giulianova Calcio Srl e quest'ultima società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. D'Agostino della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo IV) in relazione all'art. 8, co. 5, del CGS e dell'art. 90, co. 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali per il tesserato Davide Buono;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

### **La difesa dei deferiti**

I deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente non contestando gli addebiti ma rilevando che il solo caso che ha portato al deferimento in oggetto è legato alla circostanza che il calciatore Davide Buono, ricoverato in ospedale in Toscana a causa di un aneurisma cerebrale, era impossibilitato a ricevere il pagamento a

mezzo assegno bancario presso la sede della Società ed a rilasciare la relativa quietanza, rimettendosi, per la decisione, alle valutazioni della Commissione.

### **Motivazione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione in atti risulta incontrovertibilmente provato che la Società non solo non ha documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008, ma non ha neanche dato prova di aver provveduto al pagamento delle suddette mensilità successivamente alla scadenza dei termini, ammesso, e non concesso, che l'impedimento del calciatore assumesse una qualche rilevanza ai fini del giudizio in merito alla violazione contestata.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura, e quindi l'inibizione di mesi uno in danno del Sig. Dario D'Agostino e l'ammenda di € 10.000,00 in danno della Società.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina:

- al Sig. Dario D'Agostino la sanzione dell'inibizione di mesi (1) uno;
- alla Società Giulianova Calcio Srl, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

### **(351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sangiovese 1927 SpA), DANIELE SANTORO (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc. AC Sangiovese 1927 SpA) E DELLA SOCIETA' AC SANGIOVESE 1927 SpA) (nota n. 8405/1269pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).**

Visti il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 19.6.2009 nei confronti di:

- Sig. Andrea Failli, per la violazione di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo V, NOIF, in relazione all'art. 8, co. 5, del CGS e dall'art. 90, co. 2, delle NOIF e per la violazione dell'art. 8, co. 2, CGS;
- Sig. Daniele Santoro, per la violazione dell'art. 8, co. 2, CGS;
- La Società Sangiovese 1927 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS.

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Andrea Failli, Daniele Santoro e la Società Sangiovese 1927 Spa, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per i Sig.ri Andrea Failli, Daniele Santoro, sanzione dell'inibizione per giorni 45 ciascuno, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a giorni 20 di inibizione ciascuno”); (“pena base per la Società Sangiovese 1927 Spa, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, ad € 5.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) ciascuno, ai Sig.ri Andrea Failli, Daniele Santoro e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Sangiovese 1927 Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO RUSCONI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO PALMAS (Direttore Sportivo e Gestionale e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), LUCIANO DEIANA (dirigente e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' OLBIA CALCIO Srl (nota n. 8404/1264pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 19.6.2009 nei confronti di:

- Sig.ri Franco Rusconi, Angelo Palmas, Luciano Deiana, per la violazione di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo IV, in relazione all'art. 8, co. 5, del CGS e dall'art. 90, co. 2, delle NOIF;
- La Società Olbia Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Franco Rusconi, Angelo Palmas, Luciano Deiana e la Società Olbia Calcio Srl, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per i Sig.ri Franco Rusconi, Angelo Palmas, Luciano Deiana, sanzione dell’inibizione per giorni 45 ciascuno, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 20 di inibizione ciascuno”); (“pena base per la Società Olbia Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS ad € 5.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l’art. 24, co. 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) ciascuno, ai Sig.ri Franco Rusconi, Angelo Palmas, Luciano Deiana e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Olbia Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO VERDONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. SS Cassino Srl) E DELLA SOCIETA’ SS CASSINO Srl (nota n. 8401/1267pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).**

### **Il deferimento.**

Con provvedimento del 19.6.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Domenico Verdone, Amministratore Unico e legale rappresentante della S.S. Cassino Srl per rispondere della violazione prevista dagli artt. 85, lett. B) par. IV) - in relazione all’art. 8, co. 5, CGS - e 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito, nei termini previsti, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la S.S. Cassino Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, co. 1, CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva, nella quale, sostanzialmente, si sostiene come la contestata mancata comunicazione del pagamento degli emolumenti riguardi solo un tesserato, il giocatore Lucano Gaston Ezequiel Nicolas, e che nulla possa addebitarsi al Verdone o alla sua società in quanto la stessa si sarebbe adoperata con la massima sollecitudine ed attenzione per poter corrispondere quanto spettante al giocatore. Infatti, si sostiene, solo la colpevole ingiustificata assenza del calciatore dall'Italia avrebbe impedito al Cassino di pagare regolarmente gli stipendi di novembre e dicembre (quello di ottobre sarebbe stato pagato) 2008; nonostante tutto la società avrebbe ugualmente inviato assegno relativo alla somma da corrispondere al Sig. Lucano presso la residenza di quest'ultimo, ma la raccomandata sarebbe tornata al mittente per compiuta giacenza. In ogni caso il calciatore, per tramite di un procuratore speciale, rilasciava successivamente al Cassino la liberatoria ai fini degli adempimenti previsti per l'iscrizione al Campionato successivo. La memoria difensiva si conclude con la richiesta di assoluzione degli incolpati.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Domenico Verdone: mesi 1 di inibizione;
- per la S.S. Cassino Srl: € 10.000,00.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, e aver depositato ulteriore documentazione a corredo delle proprie tesi, si è riportato alle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti *per tabulas* che la S.S. Cassino Srl, al di là delle motivazioni giustificative adottate, non ha tempestivamente trasmesso alla Lega Calcio la dovuta documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli emolumenti relativi alle su citate mensilità per quanto riguarda il calciatore Lucano (cfr. comunicazione Co.Vi.SO.C. del 3.6.2009). La prescritta mancata comunicazione del pagamento degli emolumenti al tesserato non può non essere considerata una colpevole violazione di un obbligo specificamente posto a carico della società; il Cassino avrebbe dovuto, infatti, entro il termine previsto del 31.3.09, inviare comunicazione alla Lega, quantomeno per motivare il mancato pagamento al suo calciatore, evidenziando quei fatti che solo oggi sono portati all'attenzione della Commissione. L'eventuale avvenuto prodigarsi del Cassino (i documenti prodotti sono tutti in copia e privi di data certa) per tentare di pagare quanto dovuto al suo tesserato, in sostanza, non può essere considerato un'attenuante. In ogni caso, infatti, la società deferita non può addurre a propria discolpa l'irreperibilità del proprio tesserato, poiché tale circostanza, eventualmente provata, non può essere considerata causa di impossibilità ad adempiere.

A nulla rilevano i precedenti, inconferenti, richiamati nella memoria difensiva.

Di qui l'affermazione di responsabilità del deferito Verdone, cui consegue quella della Società dallo stesso rappresentata.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Domenico Verdone la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e alla S.S. Cassino Srl la sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico “”

**Pubblicato in Roma il 16 luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete